



IL DIRETTORE DELLA S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

Pelliccia Clara

Per delega del Commissario Straordinario dell'ASST dei Sette Laghi Dott. Giuseppe Micale,
nominato con D.G.R. della Lombardia n. XI/7601 del 23 dicembre 2022

ha assunto la seguente

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1310 DEL 15/09/2023**

**OGGETTO: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DI CATANIA DI DURATA TRIENNALE
PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI FORMATIVI CURRICULARI.**



OGGETTO: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DI CATANIA DI DURATA TRIENNALE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI FORMATIVI CURRICULARI.

IL DIRETTORE DELLA S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

vista la L.R. n. 33 del 30.12.2009 così come modificata dalla L.R. n. 23 dell'11.8.2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)" e s.m.i.;

vista la D.G.R. n. X/4481 del 10.12.2015 "Attuazione L.R. 23/2015: costituzione Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi" con sede legale in viale Borri n. 57 – 21100 Varese;

richiamate le seguenti deliberazioni:

n. 182 del 7.3.2019 "Approvazione del regolamento dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi per la delega di funzioni di gestione";

n. 86 del 17.2.2023 "Assegnazione dei budget per l'anno 2023. Aggiornamento a seguito dell'adozione del BPE 2023";

richiamato altresì l'atto di delega prot. n. 0033487 del 16.05.2023 con il quale il Commissario Straordinario dell'ASST dei Sette Laghi ha attribuito determinate funzioni e compiti, comprese decisioni che impegnano l'Azienda verso l'esterno, al Direttore della Struttura che adotta la presente determinazione;

vista l'e-mail del 7.8.2023, acquisita agli atti in pari data, prot. n. 52627, con la quale l'Università di Catania richiede la sottoscrizione di una convenzione collettiva, in particolare al fine di permettere lo svolgimento del tirocinio formativo del Dott. Giuseppe Bertino, iscritto al Master in Cure Palliative e Terapia del Dolore, presso la S.C. Cure Palliative Integrate di codesta ASST;

dato atto che la succitata Università garantisce che durante i tirocini gli allievi godranno di idonea copertura assicurativa contro il rischio infortuni e responsabilità civile verso terzi, riservandosi di determinare successivamente, nel dettaglio, i singoli tirocini;

ricordato che rientra tra le finalità e gli interessi dell'Azienda avvalersi delle opportunità di ricerca e studio, correlate alla presenza di tirocinanti che frequentano corsi di riqualificazione o specialistici;

viste le mail del 9.8.2023 e del 10.8.2023, agli atti di questo ufficio, con le quali il Direttore della S.C. Cure Palliative Integrate e il Responsabile f.f. della S.C. Direzione Medica dei Presidi Ospedalieri hanno espresso rispettivamente parere favorevole in merito;

stabilito che lo svolgimento del tirocinio non determinerà alcun onere a carico di questa ASST, in quanto il rapporto studente/Azienda non configura alcuna possibile pretesa di retribuzione né di assunzione futura;

precisato che il tirocinio dovrà svolgersi nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento per l'effettuazione di tirocini, stages e frequenze nelle strutture aziendali e nel Regolamento di



sicurezza per gli studenti attualmente vigenti, approvati rispettivamente con delibera n. 748/2007 e n. 666/2008;

precisato altresì che il suddetto tirocinio dovrà svolgersi nel rispetto delle indicazioni riportate nell'ultima revisione della procedura aziendale IOG02PG32 avente ad oggetto "Gestione dei contatti e sorveglianza sanitaria in emergenza SARS-CoV-2", in particolare quelle contenute nel paragrafo 3.2.1;

ritenuto conseguentemente di approvare la stipula della convenzione con l'Università di Catania per lo svolgimento di tirocini formativi curriculari in favore degli studenti di tutti i corsi di laurea, scuole o corsi di perfezionamento e master, il cui testo allegato al presente provvedimento (allegato n. 1) costituisce parte integrante e sostanziale, con validità dalla data di ultima sottoscrizione e per la durata di 3 (tre) anni;

dato atto che la presente determinazione viene adottata in conformità e nel rispetto del citato Regolamento aziendale per la delega di funzioni di gestione e dell'atto di delega sopra richiamato;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

1. di approvare la stipula della convenzione allegata al presente provvedimento (allegato n. 1), di cui costituisce parte integrante e sostanziale, con l'Università di Catania per lo svolgimento di tirocini formativi curriculari in favore degli studenti di tutti i corsi di laurea, scuole o corsi di perfezionamento e master con validità dalla data di ultima sottoscrizione e per la durata di 3 (tre) anni;
2. di dare atto che lo svolgimento del tirocinio non determinerà alcun onere a carico di questa ASST, in quanto il rapporto studente/Azienda non configura alcuna possibile pretesa di retribuzione né di assunzione futura;
3. di precisare che i tirocini dovranno svolgersi nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento per l'effettuazione di tirocini, stages e frequenze nelle strutture aziendali e nel Regolamento di sicurezza per gli studenti attualmente vigenti, approvati rispettivamente con delibera n. 748/2007 e n. 666/2008;
4. di precisare altresì che i suddetti tirocini dovranno svolgersi nel rispetto delle indicazioni riportate nell'ultima revisione della procedura aziendale IOG02PG32 avente ad oggetto "Gestione dei contatti e sorveglianza sanitaria in emergenza SARS-CoV-2", in particolare quelle contenute nel paragrafo 3.2.1;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri economici;
6. di trasmettere il presente provvedimento per opportuna conoscenza e per il seguito di competenza alle seguenti Strutture: Direzione Sanitaria, Direzione Medica dei Presidi Ospedalieri, Cure Palliative Integrate, Gestione e Sviluppo Risorse Umane;

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Sette Laghi

**AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI
POLO UNIVERSITARIO**

Viale Borri 57 21100 Varese
Tel. 0332-278.111, Fax 0332-261.440
P.IVA e C.F. 03510050127

7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L. R. n. 33/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, il presente provvedimento, non soggetto a controllo, verrà pubblicato nei modi di legge, ed è immediatamente esecutivo.

SCHEMA DI CONVENZIONE COLLETTIVA DI TIROCINIO CURRICULARE

TRA

L'Università di Catania codice fiscale 02772010878 – per il tramite del Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche (di seguito denominata Soggetto Proponente) con sede legale in P.zza Università n.2 rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Francesco Priolo, in qualità di legale rappresentante pro - tempore dell'Università, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università stessa.

E

l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi con sede legale in Viale Luigi Borri n. 57 a Varese, C.F./P.IVA n. 03510050127, di seguito denominata "soggetto ospitante", rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore della S.C. Affari Generali e Legali, Dott.ssa Clara Pelliccia, a ciò delegata dal Commissario Straordinario Dott. Giuseppe Micale, con nota prot. n. 0033487 del 16.5.2023;

PREMESSO CHE

- che i tirocini formativi e di orientamento sono disciplinati dall'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 e dal regolamento emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, di concerto con il Ministero della Pubblica istruzione e con il Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica con decreto del 25 marzo 1998, n.142;
- che il decreto interministeriale di cui sopra, all'art. 4, prevede che i tirocini sono svolti sulla base di convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati;
- che le Università promuovono tirocini curriculari da svolgere durante il periodo di frequenza dei corsi di studio o di formazione, a favore dei propri studenti iscritti ai corsi di qualunque livello con la finalità di affinare il processo di apprendimento e di formazione, anche se non direttamente in funzione del riconoscimento di crediti formativi universitari (CFU);

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Soggetti della Convenzione

Il soggetto ospitante ASST Sette Laghi si impegna ad accogliere presso le sue strutture i soggetti in possesso degli specifici requisiti previsti dagli Indirizzi regionali, iscritti all'Università degli Studi di Catania e di seguito denominati collettivamente "tirocinante" per lo svolgimento di tirocini curriculari in favore di studenti di corsi di laurea, laurea magistrale, ed equivalenti dei precedenti ordinamenti, dottorato di ricerca, scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione, master di I e di II livello, su proposta del soggetto promotore Università degli Studi di Catania.

ARTICOLO 2

Oggetto della Convenzione

1. Il tirocinio sarà svolto nell'arco temporale definito nel Progetto Formativo Individuale. La durata del tirocinio è stabilita dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi.

Eventuali periodi di sospensione non concorrono al computo della durata complessiva del tirocinio.

2. La durata sopra definita potrà essere prorogata nel rispetto delle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi, previo accordo tra le parti (soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante), e fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa Convenzione e nel Progetto Formativo Individuale.

ARTICOLO 3

Progetto Formativo Individuale

Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio sono definiti dal Progetto Formativo Individuale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante e costituisce parte integrante della presente Convenzione (allegato A)

ARTICOLO 4

Le funzioni di tutoraggio

1. Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del soggetto promotore e dal tutor del soggetto ospitante, indicati nel Progetto Formativo Individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti interessate (tirocinante e soggetto promotore o soggetto ospitante).
2. Il tutor del soggetto promotore è individuato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; elabora, d'intesa con il tutor del soggetto ospitante, il Progetto Formativo Individuale e si occupa dell'organizzazione e del monitoraggio del tirocinio e delle attestazioni finali.
3. Il tutor del soggetto ospitante è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; è responsabile dell'attuazione del Progetto Formativo Individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio, anche curando la registrazione dell'effettivo svolgimento delle attività previste nel Progetto Formativo Individuale.
4. La valutazione e certificazione dei risultati dell'attività svolta, sulla base della validazione operata anche dal tutor aziendale, avviene nell'ambito della certificazione complessiva del percorso formativo.

ARTICOLO 5

Diritto alla mensa

1. I tirocinanti potranno accedere alla mensa aziendale, ove presente, nel caso in cui l'effettiva presenza giornaliera superi le 6 ore, mediante l'acquisto di buoni pasto il cui costo unitario è attualmente di Euro 6.00=.

ARTICOLO 6

Garanzie assicurative e comunicazioni obbligatorie

1. Il tirocinante è assicurato:
 - a) presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dal soggetto promotore.
 - b) presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi dal soggetto promotore.

2. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel Progetto Formativo Individuale.
3. In caso di incidente o infortunio durante lo svolgimento del tirocinio sarà cura del soggetto promotore provvedere alla denuncia dell'evento agli enti assicuratori, nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla vigente normativa.

ARTICOLO 7

Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Come richiamato nell'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 86/CSR del 25 maggio 2017, preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore", il soggetto ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

- a) "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. n. 81/08:
 - formazione generale;
 - formazione specifica.
- b) "Sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. n. 81/08, se prevista;
- c) "Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. n. 81/08 riguardo a:
 - organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda;
 - rischio intrinseco aziendale.

L'inizio del tirocinio potrà avvenire solo a seguito del nulla osta rilasciato dal medico competente del soggetto ospitante.

Si precisa che i tirocini dovranno svolgersi nel rispetto delle indicazioni riportate nell'ultima revisione della procedura aziendale IOG02PG32 avente ad oggetto: "Gestione dei contatti e sorveglianza sanitaria in emergenza SARS-CoV-2", in particolare quelle contenute nel paragrafo 3.2.1.

ARTICOLO 8

Durata della Convenzione

La presente Convenzione ha validità dalla data di ultima sottoscrizione e per la durata di tre anni e si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe.

ARTICOLO 9

Sospensione e recesso anticipato del tirocinio

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per congedi di maternità e paternità obbligatoria ai sensi della normativa in vigore. Tale diritto si prevede anche in caso di infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali, quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari per singolo evento.

Il tirocinio può, inoltre, essere sospeso per periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

Il tirocinio può essere interrotto dal tirocinante, il quale è tenuto a darne motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore.

Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del Progetto; le motivazioni a sostegno dell'interruzione devono risultare da apposita relazione.

ARTICOLO 10

Prevenzione della corruzione

Il soggetto promotore dichiara di conoscere ed accettare il contenuto del Codice di Comportamento e del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), di cui ha preso visione sul sito aziendale www.asst-settelaghi.it, ivi compresi gli obblighi di astensione prescritti per i soggetti che si trovino in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse.

Il soggetto promotore è tenuto ad osservare ogni altra disposizione normativa vigente finalizzata alla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e prende atto della rilevanza delle disposizioni in materia anche ai fini dell'eventuale risoluzione del rapporto convenzionale.

Le disposizioni sopra indicate sono parte integrante della presente convenzione e la loro violazione da parte del soggetto promotore o del tirocinante comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere nonché il diritto dell'ASST Sette Laghi al risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

Il soggetto ospitante dichiara di aver preso visione del Codice etico e di comportamento dell'Università di Catania emanato con D. R. n. 1166 dell'8.04.2021 e ss. mm. ii., pubblicato sul sito web dell'Ateneo nella sezione "Amministrazione trasparente", impegnandosi ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e con l'attività svolta, gli obblighi di condotta in esso previsti, nella consapevolezza che la violazione di tali obblighi di condotta possa costituire causa di risoluzione del presente accordo, fermo restando l'eventuale risarcimento del danno.

ARTICOLO 11

Trattamento dei dati personali

Ciascuna delle parti, nella qualità di Titolare autonomo del trattamento, si impegna a trattare i dati personali, comunque raccolti, esclusivamente per l'esecuzione di tutte le operazioni e le attività connesse alla presente convenzione, secondo i principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nell'osservanza di quanto previsto dal Regolamento UE n.679/2016, dal D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 come modificato e integrato dal D. Lgs.101/2018 (Codice privacy) e/o prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali e per ottemperare ad adempimenti di legge riguardanti l'attività di gestione della convenzione stessa. Il trattamento sarà svolto, dalle Parti, in forma manuale e/o informatizzata, nel rispetto delle misure di sicurezza idonee a garantire la tutela dei diritti degli interessati e nel rispetto dell'art. 32 del Regolamento europeo sulla protezione dei dati 2016/679. Con la sottoscrizione della presente convenzione, il soggetto ospitante dichiara e garantisce all'Università di aver portato a conoscenza dei propri dipendenti/collaboratori, le disposizioni normative relative al trattamento e alla protezione dei dati personali e di aver attivato quanto necessario per garantirne il corretto trattamento.

ARTICOLO 12

Spese

L'imposta di bollo sarà assolta in modo virtuale dall'Università di Catania, giusta autorizzazione rilasciata dall'Agenzia Entrate di Catania n. 108603 del 27/07/1998, salvo che l'atto venga redatto sotto forma di corrispondenza, ovvero con l'apposizione della firma digitale in documenti distinti ma identici

ARTICOLO 13

Controversie

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza dovesse sorgere dalla interpretazione o applicazione della presente convenzione.

Qualora non fosse possibile raggiungere tale accordo, il Foro competente a dirimere la controversia sarà quello competente per legge.

Previa lettura, la presente convenzione, approvata dalle parti contraenti, viene sottoscritta con firma digitale.

| | | |
|-----------------------|---|--|
| Il soggetto promotore | Università degli Studi di Catania | Il Legale Rappresentante Prof. Francesco Priolo |
| Il soggetto ospitante | Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi | per delega di firma del Commissario Straordinario Il Direttore S.C. Affari Generali e Legali (Dott.ssa Clara Pelliccia) |



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA - AREA DELLA DIDATTICA

- Servizi Didattici - Tirocini Formativi

PROGETTO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO _____

RIFERIMENTO CONVENZIONE N. _____ DEL _____

| | | | | |
|--|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Nominativo del tirocinante: | | | | |
| Nato a: | il: | | | |
| Residente in: | | | | |
| Via: | n: | | | |
| Cod. Fisc.: | tel. | | | |
| E-mail: | | | | |
| Attuale condizione - Studente iscritto a: | | | | |
| - Ex D.M. 509 | <input type="checkbox"/> CdL | <input type="checkbox"/> CdLS | <input type="checkbox"/> CdLSCU | in: |
| - Ex D.M. 270 | <input type="checkbox"/> CdL | <input type="checkbox"/> CdLM | <input type="checkbox"/> CdLMCU | in: |
| - matricola N.: | Tesi | | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| - Dottorando di ricerca in: | | | | |
| - Corso di Perfezionamento o Scuola di Specializzazione in: | | | | |
| Master in: | | | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| N. CFU da acquisire: | per un totale di | | ore | |
| Soggetto ospitante: | | | | |
| numero dipendenti: | n. tirocini in corso: | Settore di attività: | | |
| Sede del tirocinio (stabilimento reparto ufficio) | | | | |
| Indirizzo: | | Telefono: | | |
| Orario di svolgimento del tirocinio dalle ore : | | alle ore: | Ore sett. previste: | |
| Tempi di accesso ai locali aziendali (indicare i giorni): | | | | |
| Periodo di tirocinio n. mesi: | | dal | al | |
| Tutor didattico: | | | | |
| Tutor aziendale: | | Qualifica: | | |
| Responsabile Servizio di Prevenzione e protezione: | | | | |
| Medico competente: | | | | |
| Polizze assicurative: - Infortuni sul Lavoro INAIL : Copertura infortuni assicurata mediante la forma di "gestione per conto dello Stato". - Responsabilità C.V.T- polizza n..... Compagnia Assicurazioni "....." (Scadenza) - Infortuni -polizza n..... Compagnia Assicurazioni "....." (Scadenza) | | | | |
| Obiettivi e modalità di svolgimento dei tirocinio | | | | |
| a) Tecnico professionali: | | | | |
| b) Trasversali: | | | | |

| |
|---|
| c) Di base: |
| d) Modalità di valutazione iniziale, in itinere e finali: |
| e) Modalità della tutorship interna e esterna: |
| f) Attività: |
| g) Esperienze formative collaterali: |
| Facilitazioni previste: |
| <input type="checkbox"/> Rimborsio Spese |
| <input type="checkbox"/> Incentivi |
| <input type="checkbox"/> Altro |

Obblighi del tirocinante:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;
- rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi o altre notizie relative all'azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;
- rispettare i regolamenti aziendali e le norme di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Consenso al trattamento dei dati personali del tirocinante da parte del soggetto ospitante, in applicazione al D.Lgs. n.196 del 30/06/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Barrare in caso di assenso

FIRMA PER PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE DEL TIROCINANTE:

FIRMA TUTOR DIDATTICO:

FIRMA TUTOR AZIENDALE:

Per l'Università

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

IL DIRIGENTE DELL'AREA DELLA DIDATTICA

FIRMA E TIMBRO DEL
SOGGETTO OSPITANTE

NB: Il presente modulo deve essere compilato in ogni sua parte e stampato fronte/retro



Determinazione Dirigenziale n. **1310** del **15/09/2023**

S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

OGGETTO: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DI CATANIA DI DURATA TRIENNALE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI FORMATIVI CURRICULARI.

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio sul sito aziendale così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, dal 15/09/2023 e vi rimane per quindici giorni consecutivi.

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Sette Laghi

**AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI
POLO UNIVERSITARIO**

Viale Borri 57 21100 Varese
Tel. 0332-278.111, Fax 0332-261.440

Elenco Firmatari

Questo documento è stato firmato da:

Fre` Fulvio - Responsabile del procedimento S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

Pelliccia Clara - Direttore S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

Bortolato Claudia - Incaricato alla pubblicazione Delibere

Istruttoria redatta da: Fre` Fulvio